



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice delegato dott.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da Valeria Crudi con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato avv. Fabiola Tombolini;

visto il provvedimento di assegnazione del 09.08.2022;

ritenuta l'applicabilità alla presente procedura della disciplina di cui al CCI entrato in vigore
in data 15.07.2022 in considerazione del deposito del ricorso il 4 agosto 2022, data
successiva all'entrata in vigore del novellato contesto normativo (si veda in proposito l'art.
390 CCI che traccia i confini di applicabilità del nuovo impianto normativo anche rispetto
alle situazioni, quali quella di specie, in cui la fase interlocutoria preliminare si è svolta in
pendenza del pregresso contesto normativo – i.e. L. 3/2012 -);

ritenuto rispettato il requisito oggettivo per l'accesso alla procedura, delineato dal CCI
all'art. 2 c. 1, laddove il sovraindebitamento viene definito quale stato di crisi o di insolvenza
di specifici soggetti (requisito soggettivo) nei termini seguenti:

a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con
l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi
dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie
previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato in particolare che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente), peraltro allo stato decurtato in modo consistente dalla duplice trattenuta stipendiale;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett.e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto lavoratore dipendente della

non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che la ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la Crudi si è trovata coinvolta in una crisi familiare ed economica che ha giustificato un sempre maggiore ricorso al credito al precipuo fine di far fronte alle esigenze di mantenimento della famiglia anche per circostanze non prevedibili (problemi di salute del coniuge e crisi coniugale, rapporto conflittuale in tema di mantenimento, difficoltà e esigenze di seguire adeguatamente il figlio);

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

evidenziato che la ristrutturazione proposta prevede lo stralcio delle posizioni debitorie/creditorie e la cessazione delle trattenute, con richiesta di applicazione anticipata a partire dal decreto di ammissione (art 70 c.4 CCI);

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € _____ è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 1.000,00, (OCC, spese di tenuta conto e spese di registrazione);
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati "ENTI" (indicati in € 3.877,65);
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 10.23%;

i pagamenti, con cadenza semestrale saranno effettuati con il reddito percependo in virtù della continuazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e saranno eseguiti mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dedicato intestato alla ricorrente;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti nella sospensione delle trattenute in corso sullo stipendio, nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché di limitare l'erosione delle disponibilità economiche su cui la ricorrente può contare per soddisfare le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare; ritenuto peraltro che la sospensione delle trattenute stipendiali, allo stato in essere, appare rispettosa anche dell'ulteriore preminente principio della *par condicio creditorum*,

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione delle trattenute stipendiali attualmente in corso nei confronti della ricorrente Valeria Crudi afferenti la decurtazione di euro mensili a vantaggio del creditore nonchè di quella inerente l'esecuzione mobiliare promossa in danno della ricorrente dalla quale deriva un'ulteriore trattenuta stipendiale di euro

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 10 agosto 2022

Il Giudice

dott.ssa Maria Letizia Mantovani